

	Scrittura privata per la concessione in uso gratuito degli spazi e delle	
	attrezzature ubicati in San Colombano Certenoli (Ge), frazione Calvari,	
	Via Soracco 7.	
	T R A	
	Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), con sede legale in	
	Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122, rappresentata da [●] nella sua qualità	
	di [●], domiciliata per la carica presso la sede della Città Metropolitana a	
	Genova, Piazzale Mazzini 2;	
	E	
	il Comune di San Colombano Certenoli (C.F. 82002530101, P.I.	
	00209440999), con sede in San Colombano Certenoli (GE), 16040, P.za R.	
	Lucifredi 2, rappresentato da [●], nella sua qualità di [●], di seguito denominato	
	anche “Concessionario”;	
	PREMESSO CHE	
	- con note Prot. n. 37505 del 17/06/2026 e n. 49913 del 12/08/2026, il	
	Comune di San Colombano Certenoli ha chiesto, nelle giornate di venerdì	
	18, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, la disponibilità di spazi	
	facenti parte del complesso immobiliare scolastico di proprietà di Città	
	Metropolitana di Genova di Via Soracco 7 in Loc. Calvari, in oggi ospitanti	
	la succursale dell'I.I.S. “B. Marsano” in occasione della manifestazione	
	Expo delle Valli – Val Fontanabuona e Valli del Tigullio 2026;	
	- nello specifico, gli spazi di cui è richiesta la disponibilità sono i seguenti:	
	padiglione geodetico, spazi esterni e cucina esterna, salone e ufficio con	
	adiacenti servizi igienici posti al piano terra;	
	- con nota acquisita al Prot. n. 53487 del 02/09/2026, I.I.S. “B. Marsano” –	

	in riscontro alla nota di Città Metropolitana di Genova avente Prot. 52984	
	del 31/08/2026 – ha concesso il nulla-osta allo svolgimento dell’evento	
	all'interno degli spazi meglio identificati nella planimetria schematica	
	allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante	
	(Allegato A)	
	- con Atto Dirigenziale del Servizio Patrimonio n. [●] del [●] è stata	
	approvata la concessione in uso gratuito dei sopra descritti spazi a favore	
	del Comune di San Colombano Certenoli per l’organizzazione e lo	
	svolgimento del già menzionato evento nelle date 18,19 e 20 settembre	
	2026;	
	Tutto ciò premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1	
	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2	
	Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, concede in uso	
	gratuito al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, i seguenti	
	spazi facenti parte dell'immobile sito in San Colombano Certenoli (Ge),	
	frazione Calvari, Via Soracco n. 7: padiglione geodetico, spazi esterni e cucina	
	esterna, salone e ufficio con adiacenti servizi igienici posti al piano terra. Il tutto	
	come meglio identificato nell'allegata planimetria schematica che, firmata dalle	
	parti contraenti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto	
	(Allegato A).	
	Art. 3	
	Città Metropolitana di Genova concede al Concessionario gli spazi aree	

secondo la seguente articolazione e tempistica:

- da lunedì 14 settembre 2026 possibilità di accesso a tutte le aree per rilievi tecnici e allestimento degli stand;
- da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026 disponibilità degli spazi espositivi, al fine dello svolgimento dell'evento;

L'attività di rimozione degli allestimenti si concluderà nella giornata di giovedì 24 settembre 2026;

Restano ferme le prescrizioni di cui alla nota inviata dall'Istituto d'I.I.S. "B. Marsano" al Comune di San Colombano Certenoli in merito alle modalità di utilizzo degli spazi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B).

Art. 4

Tutti gli spazi oggetto di consegna sono concessi in uso gratuito.

I costi da sostenersi per l'allestimento e l'approntamento delle aree delle attrezzature date in concessione e necessarie per lo svolgimento delle giornate dedicate all'esposizione di prodotti in occasione di Expo delle Valli – Val Fontanabuona e Valli del Tigullio 2026 sono a totale carico del Concessionario.

Art. 5

Città Metropolitana di Genova concede i beni di cui sopra per il seguente ed esclusivo uso: **svolgimento della manifestazione Expo delle Valli – Val Fontanabuona e Valli del Tigullio 2026**, in particolare: stand commerciali, stand istituzionali ed associativi, stand gastronomici ed eventi collegati.

È fatto divieto al Concessionario di destinare gli spazi in tutto o in parte ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito.

	Le parti convengono che la violazione della presente clausola determinerà la	
	risoluzione automatica del presente contratto.	
	Art. 6	
	L'utilizzo e la gestione delle aree espositive dovranno avvenire secondo le	
	prescrizioni e/o indicazioni contenute nelle autorizzazioni degli organi preposti	
	al controllo dell'evento in oggetto, nonché di piani per lo svolgimento in	
	sicurezza della manifestazione predisposti su incarico del Concessionario.	
	Il Concessionario si impegna e si obbliga altresì:	
	a) a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni degli organi preposti	
	al controllo dell'evento in oggetto;	
	b) ad ottenere tutte le autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e/o ulteriori	
	documentazioni necessarie e funzionali per la realizzazione	
	dell'evento;	
	c) a sottoscrivere (congiuntamente a Città Metropolitana di Genova)	
	appositi verbali di consegna e di riconsegna degli spazi e delle	
	attrezzature oggetto della presente concessione;	
	d) a svolgere l'evento, ivi incluse le relative operazioni di allestimento e	
	disallestimento, in orari e modalità tali da ridurre al minimo le possibili	
	eventuali interferenze con le attività didattiche programmate per le	
	medesime giornate;	
	e) a custodire, sorvegliare e provvedere alla pulizia dell'area esterna e di	
	tutti i locali ed i servizi, sostenendo i relativi oneri;	
	f) a presidiare costantemente la manifestazione al fine di assicurare il	
	corretto utilizzo degli spazi e garantire la sicurezza di persone e cose,	
	in particolare nel corso dello svolgimento della manifestazione;	

	g) a manlevare l'Amministrazione di Città Metropolitana di Genova da	
	qualunque responsabilità possa derivare dall'utilizzo degli spazi	
	oggetto della concessione;	
	h) a procedere, immediatamente al termine della manifestazione, alla	
	integrale rimessa in pristino di tutto quanto utilizzato, smontando le	
	attrezzature, sistemando le aree e riconsegnando tutti i beni e gli spazi	
	utilizzati, nello stesso stato preesistente, libere da persone e cose;	
	È data facoltà al Concessionario di concedere a terzi, in subconcessione	
	anche parziale, il bene oggetto di concessione, previa comunicazione a Città	
	Metropolitana di Genova.	
	Il Concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole regolamentari	
	di cui al vigente <i>"Regolamento per la concessione e la locazione del</i>	
	<i>patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Genova"</i> , che dichiara di	
	aver visionato.	
	Art. 7	
	La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti	
	motivi di pubblico interesse, nell'osservanza delle leggi vigenti in materia.	
	Art. 8	
	Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:	
	1. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 5 giorni dalla	
	data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;	
	2. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso dei beni concessi.	
	Verificandosi una delle suddette fattispecie, il Concessionario è obbligato alla	
	restituzione immediata dei beni concessi liberi da persone e cose.	

Art. 9

Il Concessionario restituisce i beni concessi a Città Metropolitana di Genova alla scadenza del termine della concessione.

Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali opere costruite dal Concessionario sul bene e le relative pertinenze.

Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o meno, sostenute e realizzate dal Concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.

Qualora il Concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso senza il previo consenso dell'amministrazione metropolitana, quest'ultima si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della concessione.

Art. 10

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto.

Art. 11

Le parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, unicamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le parti si obbligano a trattare i dati personali acquisiti ai fini del presente atto in conformità alla disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 12